



Sentenza n. 133/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 73652 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Achille Iroso (RSICLL77T02F839X), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Afragola (NA) alla via L. Settembrini n. 6 (achilleiroso@avvocatinola.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E; pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 14.3.2025,

con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Alessandra Abbati, per delega dell'avv. Achille Iroso, e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. L'odierno ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa -, cessato dal servizio in data 4 novembre 2018, è beneficiario del trattamento di pensione n. CH1032018001635 erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1 commi 12 e 13 della l. 8.8.1995 n. 335, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

2. Con il presente giudizio, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, (omissis) ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile". Diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio pari a quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

Pertanto, limitatamente alla quota retributiva del trattamento pensionistico, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con

conseguente applicazione della più favorevole percentuale del 44% della base pensionabile in luogo del 35%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre la liquidazione dei ratei maturati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. Con la memoria di costituzione del 7.11.2024, l'Inps ha rappresentato che "la procedura di riliquidazione del trattamento di quiescenza era in fase di completamento".

4. L'udienza del 19.11.2024, in adesione alla richiesta delle parti e in attesa delle determinazioni dell'Inps, è stata rinviata al 19.2.2025.

5. Con il decreto del 3.2.2025 l'udienza è stata ulteriormente rinviata al 14.3.2025.

6. Con la memoria del 14.3.2025 l'Inps ha depositato il cedolino della pensione del ricorrente del mese di febbraio 2025 comprovante la ricostruzione del trattamento di quiescenza e la liquidazione degli arretrati, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.

7. All'odierna udienza del 14.3.2025 la difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alle spese di lite; l'Inps, nel riportarsi a quanto prospettato nella memoria di costituzione, ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

8. Ciò premesso, l'intervenuta rimodulazione del trattamento di quiescenza ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo, così, meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che *“la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto”* (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo a riconoscere il trattamento di cui all'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092 al Sig. (omissis) con pagamento dal mese di febbraio 2025, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esauendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

9. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

10. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale

giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 500,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.3.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 05.05.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)